



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

Sede legale: Via G. Cusmano, 24 - 90141 PALERMO
C.F. e P. I.V.A.: 058417600826

Dipartimento Risorse Umane, Sviluppo
Organizzativo e Affari Generali
UOC Gestione Giuridica e Sviluppo Organizzativo
U.O.S. Acquisizione e amministrazione risorse umane
Via Pindemonte, 88 - 90129 Palermo
Telefono: 091/7033912 - FAX 091/7033972
EMAIL: matricolare@asppalermo.org
WEB www.asppalermo.org

A. S. P. - PALERMO	
U. R. P. - Ufficio Relazioni con il Pubblico	
★	14 SET. 2012
Prot. n. 1839/URP	

12 SET. 2012

DATA _____
Rif. _____

PROT. N° SG2

26058

Ai Direttori dei Dipartimenti Sanitari
 Ai Direttori dei Distretti Sanitari
 Ai Direttori F.I.O. dei PP. OO.
 Ai Coordinatori sanitari e amministrativi dei distretti ospedalieri
 Al Direttore della UOC Progettazione e manutenzioni
 Al Direttore della UOC Provveditorato
 Al Direttore della UOC Facility management
 Al Direttore della UOC Bilancio e programmazione
 Al Direttore della UOC Contabilità analitica e patrimonio
 Al Direttore della UOC Contabilità generale e gestione tesoreria
 Al Direttore UOC Coordinamento Staff Strategico
 in staff alla Direzione Aziendale
 Al Direttore della UOC Programmazione e organizzazione
 delle attività di cure primarie
 Al Direttore della UOC Integrazione socio-sanitaria
 Al Direttore della UOC Medicina Legale
 All' Ufficio Relazioni con il Pubblico

LORO SEDI

OGGETTO: art. 6, d.l. n. 201/2011 – abrogazione dell'accertamento della dipendenza da causa di servizio, dell'equo indennizzo, del rimborso spese di degenza e della pensione privilegiata – regime transitorio – ammissibilità delle domande.

L'art. 6 del d.l. n. 201/2011, convertito in l. 214/2011 ha disposto l'abrogazione degli istituti dell'accertamento della dipendenza da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata per tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni,

Lo stesso articolo contiene poi una norma transitoria, secondo cui "La disposizione (...) non si applica (...) ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, nonché ai procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della predetta data."

In merito il Dipartimento della Funzione Pubblica ha emanato il parere 0032934 del 06/08/2012, che ha pubblicato sul proprio sito e nell'ambito del quale vengono fornite alcune indicazioni che si ritiene opportuno illustrare in sintesi raccomandando comunque alla lettura integrale del documento,

In ordine all'applicazione della norma transitoria, il Dipartimento ritiene che la deroga si estenda anche a coprire le istanze dirette ad accertare l'aggravamento riferito ad infermità già accertate e riconosciute come dipendenti da causa di servizio prima dell'entrata in vigore della modifica legislativa, trattandosi di fattispecie inquadrabili nell'ambito dei "procedimenti in corso".

Per quanto riguarda il termine finale per l'accettazione delle istanze da parte dell'Amministrazione, prosegue il parere, occorre partire dalla considerazione che il dipendente può avere interesse anche ad ottenere un atto di accertamento "in sé e per sé", a prescindere dal riconoscimento dei benefici economici dell'equo indennizzo e del rimborso spese di degenza, finalizzato al conseguimento di vantaggi vari previsti dalle norme e dai CCNL, come l'esenzione dal regime della reperibilità in caso di malattia, lo scorporo dal periodo di comporto, l'esclusione della decurtazione del trattamento economico in caso di assenza per malattia, oltre che al conseguimento della pensione privilegiata, per la quale la legge stabilisce il termine quinquennale dalla cessazione del rapporto di lavoro (art. 169 del D.P.R. n. 1092 del 1973); in questo caso il

EP-2012 15:46 From:

D.P.R. n. 461 del 2001 non prevede alcun termine per la presentazione della domanda, mentre stabilisce dei termini penali nel caso in cui l'accertamento sia finalizzato al riconoscimento dei benefici economici, termini il cui rispetto condiziona quindi l'ammissibilità della relativa domanda.

L'art. 6 citato, rileva il Dipartimento, ha abrogato non solo gli istituti economici collegati all'accertamento della dipendenza dell'infermità o lesione da causa di servizio (equo indennizzo, rimborso spese e pensione), ma anche l'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio. Pertanto, dopo l'entrata in vigore della menzionata disposizione, i procedimenti di accertamento in sé e per sé sono salvaguardati, soltanto se la relativa domanda sia stata presentata prima del 6 dicembre 2011 (data di entrata in vigore dell'abrogazione) ovvero siano riferiti ad eventi occorsi prima della predetta data per procedimenti instaurabili d'ufficio.

Per quanto riguarda l'accertamento finalizzato alla fruizione dei benefici dell'equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza, ad avviso del Dipartimento della Funzione Pubblica, dopo l'abrogazione e tenendo presenti le norme transitorie, l'avvio del procedimento può considerarsi tempestivo solo:

- nel caso di domanda presentata prima del 6 dicembre 2011;
- nel caso di domanda presentata entro 6 mesi dalla data di conoscenza dell'infermità o della lesione verificatasi entro il 6 dicembre 2011;
- nel caso di avvio di ufficio, per eventi occorsi prima della predetta data.

Ai fini del riconoscimento dei benefici, comunque, rimane salva la necessità del rispetto degli ulteriori termini fissati dal regolamento di cui al D.P.R. n. 461 del 2001.

In ordine all'accertamento finalizzato al conseguimento della pensione, prosegue il parere, con la norma in esame è stato abrogato anche l'istituto della pensione privilegiata la cui fruizione ha come presupposto la cessazione del rapporto di lavoro; tuttavia in virtù della norma transitoria, restano salvi:

- i procedimenti riferiti a cessazione del rapporto avvenute entro il 4 dicembre 2011 avviati ad istanza di parte entro il quinquennio (o decennio in caso di particolari patologie) successivo alla cessazione (art. 169 del D.P.R. n. 1092 del 1973);
- i procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi occorsi entro la medesima data;
- i procedimenti pensionistici già avviati entro il 6 dicembre 2011 (*procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto*).

In conclusione, ad avviso dello scrivente, in base alla vigente normativa devono ritenersi ammissibili:

- le domande aventi ad oggetto l'accertamento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o della lesione presentate in corso di rapporto entro il 5 dicembre 2011, anche se successivamente alla scadenza del termine semestrale in cui l'interessato ha avuto conoscenza del fatto, fermo restando che in questo caso è precluso il riconoscimento dell'equo indennizzo e del rimborso spese;
- le domande aventi ad oggetto l'accertamento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o della lesione presentate entro la scadenza del termine semestrale decorrente dalla conoscenza dell'infermità o della lesione da parte dell'interessato (termine di decadenza per la concessione dei benefici economici) e, quindi, anche successivamente al 5 dicembre 2011, per fatti verificatisi comunque entro tale data;
- le domande aventi ad oggetto l'accertamento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o della lesione presentate entro 5 anni dalla cessazione del rapporto (termine di decadenza per il riconoscimento della pensione privilegiata) intervenuta entro il 4 dicembre 2011.

In considerazione della rilevanza che riveste per tutti i dipendenti, si raccomanda di assicurare la massima divulgazione della presente, anche mediante affissione ai rispettivi albi, e di impartire le opportune disposizioni per la sua corretta applicazione da parte degli addetti alla cura dei procedimenti di cui si tratta, negli incaricati della gestione degli affari del personale così come individuati dalla circolare n. 6302 del 05/03/2012.

Il Direttore UOC Coordinamento Staff Strategico in staff alla Direzione Aziendale provvederà a diramare alle UU.OO. di staff stesse la presente direttiva.

Si inoltra altresì copia della presente all'U.R.P per la pubblicazione sul sito dell'Azienda.

IL RESPONSABILE DELLA U.O.S.
(Dott.ssa Maria Teresa Badalà)

IL DIRETTORE DELLA U.O.C.
(Dr.ssa Mariagiuseppina Montagna)

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(Dr. Gaetano La Corte)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: DOTTOR ANTONINO RAGUSA
TELEFONO. N 091 703 39 52F:\circolari\causa_serv_pens_priv_req_transit.doc

Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo - Via G. Cusmano, 24 - 90141 PALERMO

PAGINA 2